



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto che, con apposito regolamento, fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce in particolare che la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la disciplina previgente



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

VISTO il decreto dirigenziale n. 270, in data 26 luglio 2019, con il quale è stata concessa alla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "EnVES EVO 1812", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

VISTO il decreto dirigenziale n. 371, in data 8 ottobre 2020, con il quale è stata concessa alla società EngiNe S.r.l. l'estensione dell'omologazione del dispositivo alla versione con una telecamera di contesto a colori integrata all'interno della custodia dell'unità di rilevamento, denominata "Vista EnVES08-4KM con telecamera di contesto integrata", da utilizzare in alternativa alla telecamera di contesto esterna "Vista EnVES06" già omologata;

VISTA l'istanza, in data 12 gennaio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 161 dello stesso giorno, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione di omologazione del dispositivo ad una versione che si caratterizza per aver positivamente superato in classe A anche la prova estesa secondo la norma UNI 10772:2016 "valutazione di sistema di riconoscimento automatico delle targhe per velocità superiori a quelle della prova base con targhe motoveicoli e ciclomotori" alla velocità di 110 km/h;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 922 dello stesso giorno, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa inerente al superamento con esito positivo, in classe A, della prova estesa eseguita sul dispositivo, secondo la norma UNI 10772:2016, di valutazione del sistema di riconoscimento automatico delle targhe per velocità superiori a quelle della prova base con targhe di motoveicoli e ciclomotori anche in pista, alla velocità di 168 km/h;

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo, ai sensi della norma UNI 10772:2016, presso laboratorio accreditato e, in generale, la documentazione tecnica depositata;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

CONSIDERATO che non è stata eseguita alcuna modifica sulle componenti hardware e software del dispositivo, così come dichiarato dalla EngiNe S.r.l e provato dalla documentazione trasmessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

D E C R E T A

Articolo 1 (Omologazione)

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019, al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato "EnVES EVO 1812", prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, e successivamente estesa con decreto dirigenziale n. 371 dell'8 ottobre 2020, è estesa alla versione con la funzione di riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori alla velocità di 168 km/h.
2. Restano valide le disposizioni degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto n. 270 del 26 luglio 2019 e degli artt. 1, 2, 3 del decreto n. 371 dell'8 ottobre 2020.

Articolo 2 (Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo ha effettuato ulteriori prove estese per velocità superiori a quelle della prova base, ai sensi della norma UNI 10772:2016 ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 110 km/h in classe A, le targhe dei motoveicoli e dei ciclomotori.
2. Il dispositivo ha effettuato la prova estesa per velocità superiori a quelle della prova base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, anche in pista ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 168 km/h, in classe A, le targhe dei motoveicoli e dei ciclomotori.
3. Restano valide le classi prestazionali, ad eccezione del comma 1, lettera c), ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 270 del 26 luglio 2019.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Articolo 3

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni di installazione degli specifici dispositivi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 3, comma 4 del decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019 ed a quanto riportato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01), al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01).

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero in data 27 novembre 2019.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 270 del 26 luglio 2019, del decreto n. 371 dell'8 ottobre 2020 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo, né all'unità di rilevamento, né al server centrale, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812", emesso in data 24 settembre 2019 (versione ManEVEVO20180420-P01-R01) e al "Manuale operatore Server EnVES", emesso in data 31 maggio 2018 (versione ManEVSrv20180420-P02-R00), che si applicano, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)